



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 26 del 25/05/2020

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Denis Rota

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 n. 34 c.d. decreto "Rilancio": principali novità - parte 1

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, denominato "Rilancio" che introduce misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19 maggio 2020.

La presente circolare, cui faranno seguito durante i prossimi giorni ulteriori documenti sia di descrizione generale dei contenuti del decreto che di approfondimento di alcune particolari tematiche, espone alcuni tra i temi di maggiore rilevanza:

1. contributo a fondo perduto;
2. misure di rafforzamento patrimoniale per le imprese di medie dimensioni;
3. credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili diversi da quelli a uso abitativo;
4. indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza.

Si precisa che il decreto dovrà essere convertito in legge e quindi le norme qui analizzate potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e PIVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

APPROFONDIMENTI

1. Contributo a fondo perduto – art. 25

Nel Decreto Rilancio viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.

Sono tuttavia esclusi:

- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27 del DL 18/2020 cd. Cura Italia);
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 38 del DL 18/2020 cd. Cura Italia);
- i professionisti iscritti ad un Ordine;
- i soggetti cessati al momento di presentazione della richiesta del contributo;
- gli enti pubblici e gli intermediari finanziari.

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l'ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019.

Per coloro che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019 non è richiesto il rispetto del secondo requisito, evidentemente per costoro il contributo è erogato nella misura minima di seguito indicata, non potendo determinare la differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019.

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo va classificato tra quelli in conto esercizio come previsto dall'OIC 12 e va allocato alla voce A5 del conto economico nel rispetto del principio della competenza.

Il contributo non è imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

2. Misure di rafforzamento patrimoniale per le imprese di medie dimensioni – art. 26

L'art. 26 del Decreto Rilancio prevede una serie di misure volte a sostenere il "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni".

È importante sottolineare che l'efficacia delle misure previste dall'articolo in commento è subordinata all'Autorizzazione della Commissione Europea.

I benefici previsti dall'Art. 26 sono riservati alle medie imprese costituite nella forma di SOCIETA' DI CAPITALI, con **ricavi, nel 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro** che abbiano subito nel **bimestre** marzo-aprile 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 una **riduzione dei ricavi di oltre il 33%** rispetto allo stesso bimestre del 2019. In caso di società appartenente ad un gruppo le verifiche a riguardo del limite dei ricavi e della loro riduzione sono da effettuare a livello del più alto grado di consolidamento senza considerare i ricavi realizzati all'interno del gruppo.

Ai fini della concreta fruizione del beneficio è inoltre prevista una serie di requisiti che possano qualificare l'impresa come "virtuosa" (dalla regolarità fiscale e contributiva a quella in materia edilizia, urbanistica, del lavoro ecc.).

Se le società con le caratteristiche sopra esposte aumentano il proprio capitale sociale:

- al soggetto che effettua il conferimento compete un credito d'imposta del 20% dell'importo versato, con un tetto massimo all'investimento di 2 milioni di euro (e un credito d'imposta massimo pari, quindi, a 400.000 euro);
- alla società beneficiaria del conferimento, invece, competerà un credito d'imposta pari al 50% della perdita del 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto (assunto al lordo di tale perdita), fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Il credito d'imposta spettante alla società può essere utilizzato in compensazione, senza né il limite generale annuale, né il limite previsto per i crediti d'imposta di natura agevolativa. Esso non concorre né alla formazione del reddito, né alla formazione della base imponibile IRAP.

Per godere dei benefici previsti dall'art. 26, l'aumento deve essere deliberato ed eseguito tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, e deve avvenire in denaro. Saranno agevolate sia le somme corrispondenti al valore nominale delle azioni o quote, sia le somme versate a titolo di sovrapprezzo. Da tenere bene in considerazione però è il fatto che la somma di questi crediti d'imposta non può eccedere la soglia massima di 800.000 euro (tetti ridotti sono previsti per le società che operano nei campi della pesca e dell'agricoltura).

Preme evidenziare che non possono beneficiare del disposto dell'art. 26 le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono da questa controllate (o a questa collegate) o sono sottoposte a comune controllo.

Entrambi i crediti d'imposta (sia quello spettante al soggetto che effettua il conferimento, sia quello spettante alla società) devono essere riversati (con gli interessi legali, ma senza sanzioni) se la società distribuisce riserve di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024.

La versione finale del Decreto, rispetto alle bozze circolate in precedenza, ha limitato la decadenza dai

benefici alla distribuzione di “riserve” e questo dovrebbe significare che la distribuzione dell’utile di esercizio non rappresenti invece una causa di decadenza.

La decadenza opera per il socio nel momento in cui la partecipazione ottenuta a seguito del conferimento venga trasferita prima del 1° gennaio 2024.

Ai fini di un migliore inquadramento della disciplina si riporta di seguito un esempio numerico di applicazione dei benefici: si ipotizzi un aumento di capitale di 1 milione di euro, al socio competerebbe un credito di 200.000 euro. Per quanto riguarda invece la società conferitaria, si può ad esempio ipotizzare che essa abbia un patrimonio netto di 3 milioni di euro al 31 dicembre 2019 e che, in previsione della perdita di 1,5 milioni di euro nel 2020, venga deliberato ed eseguito un aumento di capitale di 1 milione di euro: il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonterebbe, quindi, a 2,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta teorico per la società sarebbe pari a 550.000 euro, pari al 50% di 1,1 milioni di euro (importo, a sua volta, ottenuto detraendo da 1,5 milioni di euro - perdita del 2020 - la somma di 400.000 euro, che rappresenta il 10% del patrimonio netto assunto al lordo delle perdite).

Il credito d’imposta teorico non è però capiente rispetto al 30% dell’aumento di capitale, pari a 300.000 euro, e competerebbe quindi solo parzialmente fino a concorrenza di tale importo. A sua volta, la somma dei crediti d’imposta (200.000 euro per il socio e 300.000 euro per la società) risulterebbe inferiore all’importo massimo agevolabile, stabilito in 800.000 euro.

Le stesse società destinatarie degli aumenti di capitale agevolati con ricavi 2019 tra i 10 e i 50 milioni di euro (escludendo quindi, rispetto a quanto sopra esposto, quelle comprese tra 5 e 10 milioni di euro) possono anche accedere ad alcuni benefici ulteriori in caso di emissione di prestiti obbligazionari o titoli di debito (Strumenti Finanziari) aventi particolari caratteristiche tra cui il rimborso decorsi sei anni dalla sottoscrizione, i quali possono essere sottoscritti da un organismo ad hoc (Fondo Patrimonio PMI) dietro appositi impegni assunti (non distribuire riserve o rimborsare finanziamenti ai soci, destinare il finanziamento ad investimenti in Italia, ecc.).

Il limite massimo degli Strumenti Finanziari sottoscrivibili dal Fondo Patrimonio PMI è pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale (agevolato ai sensi di quanto sopra) ed il 12,5% dei ricavi del soggetto beneficiario. Ulteriori limitazioni sono poi previste per i soggetti che già hanno beneficiato di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, in tale circostanza la somma degli Strumenti Finanziari sottoscrivibili e l’importo dei finanziamenti garantiti non potrà superare il 25% dei ricavi della società.

Un decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico definirà le caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento degli Strumenti finanziari sottoscrivibili dal Fondo Patrimonio PMI. Nel decreto saranno anche indicati gli obiettivi al cui conseguimento potrà essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.

Le misure qui esposte, come evidenziato nelle premesse, sono soggette all’approvazione della Commissione Europea e necessitano, alcune, di decreti attuativi, e quindi sarà necessario ulteriore tempo prima della loro piena operatività. Si ritiene però necessario impiegare questo tempo per

progettare l'eventuale operazione di aumento di capitale con una valutazione preliminare del fabbisogno di cassa da parte della società cui dovrà seguire una verifica dei fondi disponibili in capo ai soci esistenti e/o la possibile ricerca di nuovi investitori tenendo bene in considerazione il fatto che è necessario anche l'assenso dei soci a un vincolo almeno triennale a non distribuire riserve (resta però aperta la possibilità di distribuire gli utili dell'esercizio).

3. Credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili diversi da quelli a uso abitativo – art. 28

L'art. 28 del Decreto Rilancio prevede un nuovo credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili diversi da quelli a uso abitativo.

Per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento del Covid-19, che come noto hanno previsto la chiusura di numerose attività, la norma prevede infatti un credito d'imposta **per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nell'anno precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (il 2019 per i soggetti c.d. "solari").

Tale credito spetta **nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone** di locazione, di leasing o di concessione di immobili non abitativi destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche o destinate all'esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo.

Il Decreto non precisa cosa si intenda per "uso non abitativo", ovvero se debba prevalere la nozione catastale (come ai fini Iva) o quella "reddituale" (art. 43 del Tuir). Sul punto occorreranno chiarimenti, anche se vi sono valide ragioni per ritenere che possa prevalere una nozione "reddituale", secondo cui l'agevolazione segue l'utilizzo effettivo ed esclusivo dell'immobile in una delle attività indicate dalla norma, senza considerare la categoria catastale.

Il credito è commisurato all'**importo versato nel periodo d'imposta 2020** con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività stagionale per i mesi di aprile, maggio e giugno).

Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un'attività economica, abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di riferimento, ovvero marzo, aprile e maggio.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi.

Per il calcolo del fatturato dovrebbero valere i chiarimenti della Circolare n. 9/2020 dell'Agenzia delle Entrate (Paragrafo 2.2.5).

Il credito spetta anche agli **enti non commerciali**, compresi gli **enti del terzo settore** e gli **enti religiosi** civilmente riconosciuti, per i canoni di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di **affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistica o professionale, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa è sostenuta, ovvero in **compensazione orizzontale nel modello F24**, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Per espressa previsione, quindi, **i canoni devono essere pagati**. Altrimenti il credito è "congelato" fino al pagamento.

In alternativa all'utilizzo diretto, l'art. 122 del Decreto Rilancio prevede che i beneficiari del credito possono optare per la **cessione del credito d'imposta al locatore** o ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Le modalità attuative della suddetta disposizione saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo credito d'imposta non è cumulabile con il precedente credito d'imposta c.d. "credito botteghe e negozi" di cui all'art. 65 del DL 18/2020. Si evidenzia che rispetto al precedente credito, che era previsto solo per le botteghe ed i negozi identificati alla categoria C1 del catasto, la nuova agevolazione risulta più ampia, includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche o destinate all'esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo.

4. Indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza – artt. 78 e 84

Sono rfinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS).

Indennità per il mese di aprile 2020

Per il mese di aprile 2020, l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.

Indennità per il mese di maggio 2020

Per il mese di maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio l'indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli **operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO** ai quali, per tale mese, **non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.**

Indennità per i professionisti iscritti a casse di previdenza private

Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio dell'indennità a sostegno del reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private è stato rifinanziato il fondo per il reddito di ultima istanza.

I professionisti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di alcun contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.

Si rinvia alla propria cassa di appartenenza per le modalità di effettuazione delle richieste e per le tempistiche di erogazione.

Ad oggi il Decreto esclude la possibilità di cumulare le indennità di aprile e maggio a quella già percepita per il mese di marzo per i seguenti soggetti: professionisti iscritti a casse di previdenza private, collaboratori occasionali, venditori porta a porta, intermittenti e stagionali non del turismo e delle terme. Si auspicano chiarimenti in merito o modifiche in sede di conversione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e invita i clienti a seguire anche gli aggiornamenti e approfondimenti che verranno pubblicati sulla pagina LinkedIn dello Studio.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati